CIRCOLARE N. 55/2024

Pordenone, 19 settembre 2024

Ai gentili Clienti

Loro sedi

FORMAZIONE DEL *PLAFOND* IVA IN CASO DI FATTURAZIONE DI ACCONTI

Con la consulenza giuridica n. 3/E del 6 agosto 2024 l'Agenzia delle entrate è tornata a occuparsi della modalità di formazione del plafond Iva dell'esportatore abituale. Per i soggetti Iva che realizzano più del 10% del volume d'affari Iva in operazioni non imponibili con l'estero (esportazioni, cessioni intracomunitarie, etc.), è possibile acquistare beni e servizi senza il pagamento dell'Iva entro i limiti del *plafond* maturato nell'anno precedente (o nei 12 mesi precedenti), previo invio telematico all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento.

Fatturazione e registrazione di acconti

La regola per la formazione dello *status* di esportatore abituale richiede che le operazioni non imponibili rilevanti siano effettuate e registrate nei relativi registri. Il momento di effettuazione è regolato dall'articolo 6, D.P.R. 633/1972, secondo cui si deve aver riguardo, per i beni mobili, al momento della consegna o spedizione, ovvero in caso di acconti o di fatturazione anticipata rispettivamente al momento in cui avviene il pagamento degli acconti o l'emissione della fattura.

Con la risoluzione n. 94/E/2013, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di osservare che il pagamento anticipato di acconti rispetto alla consegna del bene assume rilievo ai fini della formazione dello status di esportatore abituale, ma non ha precisato in quale momento, ossia se già al momento dell'incasso o se sia necessario attendere la successiva consegna dei beni.

Con la risposta alla consulenza giuridica n. 3/E del 6 agosto 2024, si è prospettata un'operazione che prevede il trasferimento del diritto di proprietà del bene a seguito del relativo collaudo positivo da eseguirsi presso la sede del cliente localizzato in un Paese *extra* UE. Tuttavia, prima della consegna il cliente corrisponde degli acconti fatturati in regime di non imponibilità *ex* articolo 8, D.P.R. 633/1972. L'Agenzia delle entrate conferma che la fatturazione e la registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l'operazione preordinata nel suo insieme a una cessione all'esportazione. Tuttavia, sottolinea l'Agenzia delle entrate, affinché il plafond si formi già con il pagamento degli acconti è necessario che l'operazione vada poi a buon fine con la consegna dei beni. In altre parole, il plafond si forma già con il pagamento degli acconti ma è sottoposto alla condizione sospensiva della successiva consegna dei beni.

Come già sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30800/2022, e confermato dall'Agenzia delle entrate nella consulenza giuridica n. 3/E/2024, poiché l'esportatore abituale può effettuare acquisti senza il pagamento dell'Iva solo se in precedenza ha effettuato e registrato operazioni non imponibili con l'estero, l'eventuale mutamento successivo di queste ultime (ad esempio il mancato buon fine dell'esportazione per la quale era stato corrisposto un acconto), comporta la necessità di rettificare in diminuzione il plafond già maturato in precedenza, a prescindere dal momento in cui avviene il mutamento stesso.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***